



COMUNE DI TRIGGIANO
Citta Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI
TRIBUTI**

Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2021

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del ravvedimento, istituto introdotto e disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. n.472 del 18/12/1997 e s.m.i. recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

ART.2

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'articolo 52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997.

2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione dello strumento del ravvedimento operoso con la finalità di ridurre il contenzioso, promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente improntato al principio di collaborazione e buona fede nonché agevolare la riscossione delle entrate tributarie, favorendo l'adempimento spontaneo da parte del contribuente, anche se tardivo.

ART.3

TRIBUTI OGGETTO DI RAVVEDIMENTO

1. I tributi che possono formare oggetto di ravvedimento sono i seguenti:

- a) Imposta Municipale propria (IMU),
- a) Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- b) Tassa sui Rifiuti (TARI)
- c) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- d) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

ed ogni altro tributo di cui l'Ente sia soggetto attivo all'entrata in vigore del presente regolamento ovvero istituiti anche successivamente.

ART.4

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, sia esso dipendente o meno da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento, dettate per ciascuna specifica violazione, dal richiamato articolo 13, comma 1 del D.Lgs. n.472 del 18/12/1997 coordinato con l'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. n.471 del 18/12/1997.

2. Nei casi di violazione di cui al precedente comma, pertanto, la sanzione è ridotta:

a) al 0,1% del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 14 giorni successivi alla data di scadenza del tributo;

b) ad un decimo del minimo (1,50%) se la regolarizzazione è eseguita entro 30 giorni successivi alla data di scadenza del tributo;

c) ad un nono del minimo (1,67%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro 90 giorni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;

d) ad un ottavo del minimo (3,75%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

e) ad un decimo del minimo (1,50%) di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

ART. 5

RAVVEDIMENTO LUNGO

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto, sia esso dipendente o meno da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, ove siano trascorsi tutti i termini di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 4, la sanzione è ridotta:

a) ad un settimo del minimo (4,29%) (“ravvedimento biennale”) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un sesto del minimo (5,00%) (“ravvedimento ultra-biennale”) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

- c) ad un quinto del minimo (6,00%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione da parte del competente ufficio comunale, ovvero dopo l'inizio di qualunque attività di controllo e verifica da parte del competente ufficio comunale di cui il contribuente sia venuto in ogni modo a conoscenza.**

ART. 6

PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti e con il pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta nella misura disciplinata dal presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni, la regolarizzazione richiede altresì, ai fini del perfezionamento del ravvedimento, la contestuale presentazione della dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento.
3. Qualora il contribuente si avvalga dell'Ufficio Tributi del Comune per la liquidazione del tributo non assolto per la sua regolarizzazione mediante il presente istituto, al fine di salvaguardare i principi di tutela dell'affidamento ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.212/2000, il contribuente sottoscrive atto di impegno ad eseguire il relativo versamento entro 20 giorni dalla consegna da parte dell'Ufficio nonché a fornirne copia entro il medesimo termine. Decorso infruttuosamente il predetto termine, l'Ufficio potrà riprendere le ordinarie attività di controllo e verifica senza riserve a favore del contribuente inadempiente.

ART. 7

ERRORE SCUSABILE

In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione/comunicazione integrativa, relativo a fattispecie ravvedibili, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'errore al competente Ufficio Tributi.

ART. 8

CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento la notificazione da parte del competente ufficio comunale dell'avviso di accertamento riguardante i tributi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora contestate o accertate alla data della sua entrata in vigore.
2. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento.